

aggiunta alle conclusioni precisate nella propria prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. alla quale si riporta”.

Conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, c. 6°, n. 1, c.p.c.: “CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e/o eccezione e/o

deduzione di attesa:

- in via preliminare: dichiarare l’inammissibilità della domanda introduttiva del presente procedimento per le ragioni addotte nella nostra comparsa di costituzione e risposta;

- in via strettamente subordinata, nel merito: rigettare in quanto infondata la domanda e, per l’effetto, confermare interamente l’impugnato decreto emesso dal Tribunale di Ancona in data 18/12/2014-9/1/2015;

- in ogni caso: - condannare la società opponente, ai sensi dell’art. 96 primo comma c.p.c., al risarcimento dei danni subiti consistenti nel compenso pattuito per la difesa del presente giudizio nella misura pari ad euro 21.000,00 oltre rimborso forfetario spese generali 15%, CAP ed IVA come per legge nonché al pagamento di una ulteriore somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi, decorrenti dalla data del 22/1/2015 fino all’effettivo saldo; [REDACTED]

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato la [REDACTED] conveniva in giudizio la [REDACTED] e [REDACTED] soci di quest’ultima, nonché [REDACTED] liquidatore giudiziale, al fine di sentir dichiarare illegittimo il decreto camerale del Tribunale di Ancona del 18.12.2014 - 9 gennaio 2015, emesso ai sensi degli artt. 2485 e 2487 c.c., su ricorso della predetta [REDACTED] nella parte in cui ha nominato un liquidatore esterno [REDACTED] - società di cui le parti in causa sono socie al 50% - in persona della dott.ssa [REDACTED] e riconoscere che, in mancanza di diversa delibera assembleare, opera la previsione statutaria di cui all’art. 33.2 che affida le funzioni liquidatorie all’organo amministrativo cessato, secondo le regole di funzionamento previste dallo Statuto al comma 3 del medesimo articolo. Chiedeva, inoltre, che venisse dichiarata inoperante in



sede di liquidazione affidata all'organo amministrativo la disposizione statutaria di cui all'art. 13.1 che riserva all'assemblea LA vendita degli immobili.

Costituitasi in giudizio, la ██████████ eccepiva l'inammissibilità dell'*actio nullitatis*, evidenziando che erano già stati esperiti avverso il decreto di omologa il reclamo e la revoca, rimedi codificati rispettivamente agli art. 739 e 742 c.p.c. a cui ██████████ proposti introducendo due procedimenti: n. 22/2015 dinanzi alla Corte di Appello di Ancona e n. 2029/2014 (sub fascicolo) dinanzi al Tribunale di Ancona, entrambi rigettati.

Nel merito, deduceva la inapplicabilità dell'art. 33.2 dello Statuto, il cui presupposto di operatività era il regolare funzionamento dell'assemblea, laddove nel caso di specie, nel decreto contestato, il Tribunale aveva ritenuto che “la partecipazione paritaria dei due gruppi di soci e l'impossibilità sino ad oggi di rinnovare l'organo amministrativo e di controllo non sembra consentire una proficua convocazione dell'assemblea per la nomina dei liquidatori ed una possibile cooperazione fra i soci”, accogliendo la richiesta di nomina di un liquidatore esterno; evidenzia VA, inoltre, che l'omessa impugnazione del decreto in punto di accertamento della sussistenza della causa di scioglimento data dalla impossibilità di funzionamento dell'assemblea aveva determinato la formazione del un giudicato sul punto.

Deduceva, inoltre, che la nomina a liquidatori dei membri del Cda era impedita da un'ulteriore circostanza, cioè il fatto che l'art. 33.3 dello Statuto, prevede che “in ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto” e che, ai sensi dell'art. 13.1 dello Statuto, all'assemblea ordinaria dei soci “è riservata in via esclusiva la eventuale alienazione di beni e/o diritti immobiliari”; dunque, il Cda-liquidatore non



avrebbe potuto procedere autonomamente alla vendita dei beni della società, ma avrebbe dovuto attendere la decisione dell'assemblea ordinaria che era, tuttavia, impossibilitata a funzionare, tanto da avere provocato lo scioglimento della società (come accertato dal Tribunale e non contestato dalla Sopren s.r.l.); pertanto, anche la procedura di liquidazione avrebbe finito con il restare paralizzata a causa dell'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

Deduceva, inoltre, l'impossibilità per il CdA in regime di prorogatio di essere nominato organo di liquidazione perché, essendo in prorogatio da quasi tre anni, non godeva più della fiducia dell'assemblea che, come visto, lo Statuto considera sovrana.

Evidenziava, infine, come la controparte avesse instaurato ben tre giudizi aventi il medesimo contenuto, al solo fine di contestare la nomina del liquidatore, riproponendo in tutte le sedi le medesime argomentazioni e ne chiedeva pertanto, la condanna ex art. 96 comma 1 c.p.c., nella misura dei compensi concordati per la difesa giudiziale, pari ad euro 21.000,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CAP, IVA, nonché nell'ulteriore misura da determinare in via equitativa ex art. 96 comma 3 c.p.c.

Ciò premesso, la domanda è infondata e va, pertanto, respinta.

Preliminarmente, il Tribunale ritiene insussistenti ragioni di incompatibilità del Giudice relatore nel procedimento camerale del 18.12.2014-9.1.2015 rispetto al presente giudizio, in quanto il procedimento camerale non costituisce un altro "grado" rispetto alla presente controversia, ma un procedimento di volontaria giurisdizione, cui può seguire un giudizio a cognizione piena sulla sussistenza della causa di scioglimento o dei presupposti per la nomina del liquidatore.

Ciò premesso, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, cui il Tribunale ritiene di aderire, il provvedimento ex artt. 2485 e 2487 c.c. c.c. integra un provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio,



neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento e vi sia pronuncia sul punto, in quanto il giudice adito (nella prima e nella seconda fase del procedimento), dopo un'indagine sommaria e condotta incidenter tantum, può nominare i liquidatori sul presupposto che la società sia sciolta", non accertando tuttavia "in via definitiva nè l'intervenuto scioglimento nè le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascun interessato, purché legittimato all'azione, può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti" (Cass. Sez. Un. 9231/2002, n. 11104/2002; Cass. ord. n. 2078/2005).

Ciò posto, va rilevata l'inammissibilità della domanda di dichiarazione di illegittimità e di disapplicazione del decreto camerale di questo Tribunale del 18 dicembre – 9 gennaio 2015, estesa nella prima memoria ex art. 183, c. 6°, c.p.c. al decreto della Corte d'Appello dell'11.6.2015 che ha rigettato il reclamo proposto avverso il decreto suddetto.

Ciò in quanto avverso il decreto di omologa sono previsti rimedi specifici, segnatamente il reclamo e la revoca, codificati rispettivamente agli art. 739 e 742 c.p.c., entrambi già esperiti dalla ██████████ – introducendo i procedimenti n. 22/2015 dinanzi alla Corte di Appello di Ancona e n. 2029/2014 (sub fascicolo) dinanzi a questo Tribunale - entrambi respinti.

Ciò posto, in merito alle ulteriori domande, va preliminarmente rilevato che, nel presente giudizio, non è in contestazione tra le parti la sussistenza della causa di scioglimento della società che deve, pertanto, ritenersi pacifica.

Parte attrice chiede, infatti, che il Tribunale dichiari buone e valide le clausole 33.2 e 33.3 dello statuto sociale ██████████, dov'è previsto che, in mancanza di diversa deliberazione assembleare, l'organo di liquidazione della società è



formato da coloro che compongono il consiglio di amministrazione uscente e quindi i signori [REDACTED] presidente, [REDACTED] vice, [REDACTED] e [REDACTED] consiglieri; il tutto con l'osservanza delle regole di funzionamento e rappresentative già previste per l'organo d'amministrazione e in particolare col voto presidenziale dirimente in caso di parità.

Ebbene, a parere del Tribunale, la domanda si risolve in una domanda di (diversa) interpretazione delle clausole statutarie, non sorretta dal necessario interesse ad agire (art. 100 c.p.c.).

Ed infatti la domanda non è formulata in via strumentale rispetto ad una domanda di revoca del liquidatore giudiziario – revoca peraltro sempre possibile da parte dell'assemblea ai sensi dell'art. 2487, c. 3°, c.c. – o ad una domanda diretta a censurarne l'operato, mai contestato dall'attrice, che anzi ha evidenziato la bontà soggettiva della scelta del Tribunale ed ha prestato il proprio consenso al programma di liquidazione (cfr. verbale d'udienza del 22.1.2019), allo stato in fase avanzata (cfr. verbale d'udienza del 22.1.2019).

Peraltro, le argomentazioni secondo cui la nomina dei liquidatori ex amministratori avrebbe consentito all'organo liquidatorio di meglio operare, ben conoscendo l'azienda e alla società di conseguire un risparmio di spesa dalla liquidazione auto-gestita, appaiono defatigatorie, in quanto, si è detto, nessuna censura viene sollevata contro l'operato del liquidatore giudiziale ed in quanto, inoltre, com'è noto, a seguito della nomina da parte del Tribunale, si instaura tra il liquidatore e la società un rapporto di natura privatistica, che comporta che il compenso a quest'ultimo deve essere determinato dall'assemblea dei soci.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla domanda di interpretazione dello statuto e di declaratoria di inoperatività in fase liquidatoria della



clausola di cui all'art. 13.1 che riserva all'assemblea dei soci le decisioni sulla vendita dei beni, in quanto domanda di interpretazione delle clausole statutarie rispetto alla quale non è stato evidenziato, né risulta dagli atti di causa, il necessario interesse ad agire.

Pertanto, la domanda anche sul punto va rigettata.

La domanda ex art. 96, c. 1, c.p.c. proposta dalla convenuta a parere del Tribunale va accolta.

Parte attrice ha infatti, reiterato in questa sede argomentazioni già svolte in tre procedimenti (procedimento ex artt. 2485 e 2487 c.c., procedimento di revoca e procedimento di reclamo del provvedimento cautelare); peraltro, in questa sede, come si è detto, tali argomentazioni, poste a fondamento di domande inammissibili e infondate, appaiono del tutto ultronee, pertanto, sussistono i presupposti per la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni in favore della convenuta, in misura, equitativamente determinata, pari alla somma liquidata a titolo di spese legali per il presente giudizio.

Tali spese sono poste a carico della convenuta soccombente e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 aggiornati con DM 37/2018.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, sezione specializzata in materia di imprese, così provvede:

- a) rigetta le domande attoree;
- b) condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese del giudizio liquidate in euro 12.000,00 per compensi oltre accessori come per legge;



- c) condanna l'attrice al risarcimento dei danni in favore della convenuta ex art. 96, c. 1, c.p.c. liquidati in euro 12.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.

Così deciso in Ancona, il 16.5.2019

Il Presidente

Dott. Pierfilippo Mazzagrecò

Il Giudice est.

Dott.ssa Francesca Ercolini

